



**UNIVERSITÀ  
DI FOGGIA**



## CONVENZIONE TRA

**L'UNIVERSITA' DI FOGGIA - DIPARTIMENTO DI ECONOMIA** (C.F. 94045260711- P. I.V.A 03016180717), in Via Romolo Caggese, 1, nella persona del Direttore Prof. Pasquale Di Biase, in seguito indicato come

**E**

**ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.** con sede legale a Bari, via Salvatore Cognetti, 36 (CF.P.IVA 00347000721) rappresentata dal dott. Gianfredi Mazzolani;

### Premesso che

- L'Università degli Studi di Foggia ha in atto il PON R&I 2014-2020 (FSE REACT-EU) DM 1062 del 10 agosto 2021, Contratti di ricerca (RTDA) su temi: innovazione e green - Azione IV.4 "Dottorati e Contratti di ricerca su tematiche dell'Innovazione" e Azione IV.6 - Contratti di ricerca su tematiche -green- Comunicazione su smart working periodo di impresa e attività di ricerca;
- la dott.ssa Nadia Di Carluccio (SECS-P/10 Organizzazione Aziendale) ha preso servizio presso l'Università in data 01.02.2022, e il contratto di ricerca prevede periodi di ricerca in impresa, da un minimo di sei mesi ad un massimo di dodici mesi, in strutture qualificate per l'attività da svolgere e dovrà favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantire la tutela della proprietà intellettuale, e nello specifico presso l'azienda "Acquedotto Pugliese S.p.A., P.I. n.347000721;
- che la circolare ministeriale del 16/01/2023 del MUR prevede la possibilità di fruire della modalità di smart working per lo svolgimento delle attività presso le imprese (in Italia o all'estero) previste dai rispettivi contratti PON R&I 2014-2020 (FSE REACT-EU) DM 1062 del 10 agosto 2021, Contratti di ricerca (RTDA) su temi: innovazione e green - Azione IV.4 "Dottorati e Contratti di ricerca su tematiche dell'Innovazione" e Azione IV.6 - Contratti di ricerca su tematiche -green- Comunicazione su smart working periodo di impresa e attività di ricerca;
- l'Università ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- Acquedotto Pugliese S.p.A., interamente partecipato dalla Regione Puglia, è Concessionario del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia, di primaria finalità di pubblico interesse, fino al 31 dicembre 2025 giusta Convenzione da ultimo sottoscritta il 10 febbraio 2023
- per il conseguimento delle proprie finalità, sia Università che Acquedotto Pugliese S.p.A. possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi, ecc. ecc.;
- l'art. 15 della legge 241/90 così recita: "... Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune."

- il co.4° dell’art.7 del D.Lgs. 36/2023 dispone, altresì, quanto segue “...4. *La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:*
  - a) *interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*
  - b) *garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*
  - c) *determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l’accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*
  - d) *le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.*

### **Tutto ciò premesso**

L’Università di Foggia - Dipartimento di Economia e Acquedotto Pugliese S.p.A., di seguito denominate anche “le Parti;

### **si impegnano**

nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere congiuntamente opportunità ed iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza,

**convengono e stipulano quanto di seguito.**

### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

### **Art. 2 – Oggetto e finalità**

Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:

- attuazione delle attività di ricerca applicativa di comune interesse, anche mettendo a disposizione materiali, attrezzature e personale;
- attivazione di ogni possibile iniziativa in ordine ad attività operativa scientifica e/o di formazione ritenuta congiuntamente di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale;
- attività di ricerca;
- partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali;
- promozione di attività di diffusione di cultura scientifica e tecnologica sul territorio.

### **Articolo 3 – Contenuti specifici attinenti alla Convenzione**

L’Acquedotto Pugliese S.p.A. si rende disponibile:

- 1) a collaborare per studi e ricerche scientifiche;
- 2) a condividere know-how/dati/banche dati finalizzati allo studio e ricerca scientifica;
- 3) a collaborare per eventuali progetti, workshop, convegni, seminari, divulgazioni scientifiche;

- 4) a collaborare ai fini dell'implementazione di ricerca e competenze utili sia per il mondo accademico e che il mondo delle imprese;
- 5) a collaborare per implementare l'interlocuzione tra gli attori e stakeholder;
- 6) a collaborare per l'utilizzo di spazi adeguati.

#### **Articolo 4 – Accordi attuativi**

Le modalità attuative delle predette eventuali collaborazioni saranno di volta in volta regolate da specifici atti e/o accordi attuativi specifici tra il Dipartimento di Economia dell'Università di Foggia e l'Acquedotto Pugliese S.p.A. nel rispetto della presente Convenzione e della normativa vigente.

Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Gli atti e/o accordi attuativi riguardanti le prestazioni di servizio non comporteranno alcun impegno economico a titolo di corrispettivo, salvo la reciproca disciplina della partecipazione e rimborso delle spese;

Gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro, saranno autorizzati ed approvati dagli organi competenti per materia e valore in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (Emanato con D.R. prot. n. 15138 – I/3 - rep. D.R. n. 713 - 2015 del 19.06.2015).

#### **Articolo – 5 Impegno di reciprocità**

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, l'Università e Acquedotto Pugliese S.p.A. si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 2, del rapporto collaborativo. Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

#### **Art. 6 – Referenti**

Per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 2, le Parti designano ciascuna uno o più referenti con il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse.

UNIFG: Direttore del Dipartimento di Economia, Prof. Pasquale Di Biase

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.: Responsabile Ricerca e Sviluppo AQP, Ing. Fabrizio Dell'Anna

#### **Art. 7 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti**

La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni).

Sono fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti nelle convenzioni attuative in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite per l'utilizzo del logo dell'Università.

#### **Art. 8 – Oneri**

La presente Convenzione non comporta oneri a carico delle Parti.

#### **Art. 9 – Durata ed eventuale rinnovo**

La presente Convenzione ha durata di 18 mesi a decorrere dalla data di stipula, e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato agli organi competenti delle parti.

Gli accordi attuativi conseguenti alla presente convenzione avranno una durata compatibile con la durata complessiva della Convenzione salvo l'ipotesi di recesso di cui al successivo comma.

In ogni caso rimangono salvi gli effetti delle convenzioni attuative perfezionate e non ancora concluse al momento della scadenza della Convenzione.

Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno un mese; lo scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Nel caso di recesso unilaterale da parte di AQP determinato da ragioni di pubblico interesse e correlate all'affidamento della concessione del servizio idrico integrato, non sarà dovuto alcun indennizzo.

#### **Art. 10 – Diritti di proprietà intellettuale e patto di esclusiva**

Le parti danno atto che le attività di ricerca in oggetto del presente accordo rientrano nella previsione di cui all'art. 65, comma 5, del d.lgs. n.30/2005 e s.m.i. Fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore, ai sensi delle leggi vigenti, le parti, con riferimento alla ricerca congiunta da effettuarsi, concordano che tutti i diritti sulle idee, invenzioni, opere intellettuali, strategie, progetti e dati, creati durante o risultanti dall'attività oggetto del presente contratto, ivi compresi tutti i diritti su brevetti, diritti d'autore, diritti su informazioni riservate, diritti su banche dati, diritti su marchi registrati e altri diritti di proprietà intellettuale sono di proprietà congiunta di entrambe e, saranno regolati, di volta in volta, negli accordi attuativi di cui al precedente art. 4 del presente Accordo.

Le parti si impegnano a tenersi reciprocamente informate sui risultati raggiunti nel corso della ricerca ed in particolare su quelli suscettibili di brevettazione o utilizzazione industriale intendendosi con ciò qualsiasi invenzione, idea, metodo, processo industriale, informazioni ed altri dati concepiti, attuati e sviluppati, astenendosi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

In ogni caso Università sin da ora si impegna riconoscere il diritto di AQP di potere sfruttare, mediante licenza d'uso esclusiva, incondizionata ed a titolo gratuito, i risultati dell'attività di ricerca di cui al presente accordo, anche ai fini commerciali ove ritenuto.

Con la sottoscrizione della presente convenzione Università si impegna, durante la vigenza della presente convenzione e per ulteriori anni tre dalla data di scadenza della ridetta, a non assumere, promuovere, svolgere alcuna delle attività rubricate sub art.2 del presente atto nell'interesse di terzi, persone o società, né svolgere direttamente o indirettamente attività in concorrenza e comunque incompatibile con gli interessi di AQP entro l'Ambito Territoriale Ottimale Puglia sotto comminatoria di risoluzione di diritto del presente contratto e di risarcimento dei danni.

#### **Art. 11 – Riservatezza**

Le parti si impegnano, tramite apposite procedure che saranno esercitate negli atti successivi, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Resta fermo il rispetto della libertà di ricerca scientifica e di divulgazione dei suoi risultati garantita dalla Costituzione e dalla vigente normativa eurounitaria e statale, previo consenso di entrambe le parti.

Per “Informazioni Riservate” si intendono tutte le informazioni fornite all’Università con tale dicitura e, in ogni caso ed a prescindere: nodi e schemi idrici, dati bilanciistici ed economici, banca dati utenza, brevetti, invenzioni, asset societario, know how ingegneristico, di costruzione e di conduzione di proprietà di Parte AQP, che non siano di pubblico dominio,.

L’Università s’impegna a utilizzare le informazioni unicamente per lo sviluppo delle attività di collaborazione di cui al presente accordo.

Le Informazioni Riservate potranno essere acquisite in qualsiasi forma (orale, scritta, grafica, dimostrativa, a macchina o con modello d'esempio), senza alcuna limitazione.

In nessun caso potranno essere considerate Riservate le informazioni che: a) siano di dominio pubblico alla data della sottoscrizione del presente Accordo o diventino tali in seguito alla suddetta acquisizione per atto o comportamento non vietato a Parte Ricevente Università; b) erano conosciute e/o possa essere dimostrato che erano conosciute da Parte Ricevente Università al momento della trasmissione; c) siano state trasmesse a Parte Ricevente Università ed espressamente qualificate come non riservate; d) siano state sviluppate indipendentemente da Parte Ricevente Università senza utilizzare le Informazioni Riservate; e) vengano rivelate a Parte Ricevente Università da un soggetto diverso da Parte Rivelante AQP, il quale non sia vincolato da un obbligo di segretezza riferibile al presente Accordo, e comunque diventino note a Parte Ricevente Università per fatto non imputabile alla stessa.

Parte Ricevente Università si impegna a mantenere assoluta confidenzialità riguardo alle Informazioni Riservate acquisite da Parte Rivelante AQP, con conseguente divieto di divulgazione, rivelazione, diffusione, riproduzione in qualunque forma e tipo, utilizzazione nei confronti di terzi, a pena in mancanza, di risarcimento del danno nella misura determinata dall’ammontare complessivo delle spese di cui la parte trasgredente si sarà fatta carico.

Il presente patto di riservatezza ha efficacia tra le parti durante la vigenza della presente convenzione e per ulteriori anni tre dalla data di scadenza e/o mancato rinnovo.

#### **Art. 12 – Sicurezza e clausole di manleva**

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9/4/2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3/8/2009, n. 106, si stabilisce che ciascuna Parte assume a sè tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del proprio personale impiegato nell’esecuzione dell’accordo, nonché con riferimento alla regolarità retributiva e contributiva nei confronti del proprio personale senza alcun vincolo di solidarietà.

Le parti assumo, altresì, a carico di ciascuna e con obbligo di manleva della controparte, ogni responsabilità nel caso in cui per l’attuazione ed esecuzione del presente accordo fossero arrecati danni a terzi, o a cose ed al personale di rispettiva pertinenza, non imputabili a colpa o fatto della parte ospitante le attività

Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9/4/2008, n. 81 e ss.mm.ii..

Le persone afferenti alle parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii..

### **Art. 13 – Responsabilità amministrativa del Contraente e Clausola di legalità**

“Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell’ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e della legge 190/2012 e s.m.i.”.

L’Università dichiara di aver preso visione ed accettare il modello organizzativo adottato dal contraente in attuazione del d.lgs. n.231/2001 e l’eventuale Codice etico.

Il contraente dichiara di aver preso visione ed accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (inserito nel Piano Integrato vigente), adottati dall’Università di Foggia e consultabili nel sito web dell’Ateneo, rispettivamente, alla pagina normativa/regolamenti-generalì e normativa/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalì.

Entrambe le parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell’esecuzione del presente accordo/convenzione.

Le Parti convengono inoltre che costituiscono motivo di risoluzione della convenzione per inadempienza il verificarsi a carico del Contraente di una delle seguenti fattispecie:

- a) apertura di una procedura di fallimento a carico o altre procedure derivanti da insolvenza;
- b) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- c) mancato rispetto da parte del Contraente dei minimi salariali e delle altre clausole del contratto collettivo delle categorie interessate dalla convenzione, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l’assistenza dei propri prestatori di lavoro;
- d) violazione ripetuta delle norme di sicurezza.

Nelle ipotesi sopra indicate la convenzione sarà risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Università di volersi avvalere della clausola risolutiva.

### **Art. 14 – Trattamento dei dati personali**

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all’art. 3, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal L. lgs. 30/6/2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii..

Nel merito delle attività della presente convenzione quadro, il responsabile della struttura responsabile è titolare del trattamento dei dati.

L’Università e l’Acquedotto Pugliese S.p.A. si autorizzano vicendevolmente a rendere noto sul proprio sito istituzionale la presente convenzione ed a pubblicare sul medesimo sito, salvo diversa comunicazione, notizie riguardanti i relativi contratti attuativi.

### **Art. 16 – Controversie**

Le Parti concordano di definire amichevolmente in sede istituzionale e/o medioconciliativa qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Foggia per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

**Art. 17 – Registrazione e spese**

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. La presente Convenzione è redatta in un unico originale in formato digitale ed è soggetta ad imposta di bollo assolta in modo virtuale dal Dipartimento di Economia secondo l'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Foggia.

**Art. 18 – Clausole di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme eurounitarie e statali vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Lì, \_\_\_\_\_

PER L'UNIVERSITA' DI FOGGIA

Prof. \_\_\_\_\_\*

**ACQUEDOTTO  
PUGLIESE SPA  
IL PRESIDENTE**

Prof. \_\_\_\_\_

\* (anche Per presa visione e espressa accettazione clausole sub. artt.10, 11 e 12).